

237
MOTIVI DELL'APPELLO PROPOSTO DA PETRUCCIOLI CLAUDIO AVVERSO
LA SENTENZA PRONUNCIATA NEI SUOI CONFRONTI IL 25 OTTOBRE
1989 DALLA 5^a SEZIONE PENALE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.

I

Il Tribunale, nella premessa alla sua decisione, ha chiaramente indicato le ragioni per le quali non è riuscito a fare verità.

E lo ha fatto, non solo, con tono severo, ma anche indicando con nomi e cognomi i responsabili del risultato probatorio negativo.

Funzionari dello Stato, uomini politici sin dalle prime fasi dello svolgimento del procedimento, hanno pervicacemente ostacolato la ricostruzione completa degli avvenimenti connessi alle trattative per la liberazione dell'ex assessore regionale Ciro Cirillo.

Ed infatti, il Tribunale non ha mancato di affermare che il quadro dei silenzi, delle reticenze, delle contraddizioni e degli inquinamenti probatori ad opera di costoro, è stato talmente ponderoso da limitare grandemente l'ambito di operatività della funzione giurisdizionale mortificata a livelli di cognizione parziale o sommaria.

Noi avvertiamo il valore della denuncia ed anche il tormento dei componenti l'organo giudicante posti di fronte alla scomparsa della prova documentale, alla incertezza della prova orale per via della mancata collaborazione e lealtà di tanti testi qualificati, ma non possiamo non rilevare che si sarebbe potuto pervenire a risultati ben più positivi se il Tribunale avesse accolto una serie di nostre richieste.

Lamentano giustamente i primi giudici che nella vicenda processuale in esame, si è assistito più volte all'assurdo che un medesimo fatto storico non è mai

stato riferito dai vari testi oculari dello stesso, in termini di assoluta e sostanziale identità.

Ed è vero. Quasi sempre il Tribunale si è trovato di fronte a due versioni del medesimo fatto, per cui non può destare meraviglia la conclusione a cui i giudici sono pervenuti.

L'accertamento del fatto storico è stato precluso proprio da chi aveva il dovere di far raggiungere ai giudici un risultato probatorio positivo.

E quando il Tribunale stigmatizza che quattro testimonianze rese dai funzionari del S.I.S.D.E. hanno ricostruito gli incontri con Cutolo in quattro modi diversi, o che stridenti sono state le contraddizioni che emergono dall'esame comparativo delle dichiarazioni rese dal Mei dal Belmonte e dal Musumeci, o che elementi di netto contrasto sussistono sui fatti prospettati dal S.I.S.D.E. e dal S.I.S.M.I., ed inoltre fra le ricostruzioni del S.I.S.D.E. e del S.I.S.M.I., ed il personale della Casa Circondariale di Ascoli Piceno e fra questi ed i magistrati che dirigevano gli Istituti di Prevenzione e Pena, e fra gli stessi magistrati in servizio all'interno di quella Direzione Generale, non possiamo non rinnovare la nostra richiesta, già avanzata in dibattimento, intesa ad ottenere tutta una serie di confronti fra i personaggi succitati.

L'art. 364 c.p.p.-vecchio codice- stabilisce che il confronto è ammesso fra persone già esaminate ed interrogate, quando vi sia disaccordo fra di esse su fatti o circostanze importanti.

Ricorrevano ambedue le condizioni per far luogo all'accoglimento dei richiesti mezzi istruttori, ma il Tribunale ha ritenuto di non doverli accettare e per giunta, senza adeguata e pertinente motivazione.

Alla luce di quanto hanno scritto i primi giudici è ora doveroso, da parte dei Giudici d'Appello, rinnovare in parte il dibattimento, non solo per far luogo ai confronti, ma anche per sentire testimoni indicati e non ammessi.

In particolare, richiediamo il confronto fra Parisi-Criscuolo-Salzano, fra l'attuale capo della

polizia e Musumeci, fra Musumeci-Belmonte-Mei, fra Sisti-Musumeci-Parisi, fra Sisti-Giangreco-Vinci e fra l'On. Rognoni e Parisi, fra il sen. Patriarca e Criscuolo.

II

Ma non si esaurisce qui l'arco delle nostre richieste. Il Tribunale, nella premessa alla motivazione della sentenza, non manca di notare che un altro elemento di insanabile conflitto è stato rappresentato dalle antitetiche posizioni assunte dai funzionari del SISDE e dal sindaco di Giugliano, Granata, relativamente alla loro comune partecipazione agli incontri di Ascoli con Cutolo ed allo svolgimento dell'intero rapporto di collaborazione durante tutto il periodo del sequestro. Appare perciò necessario, rinnovando il dibattimento, ascoltare Giuliano Granata a norma dell'art. 348-bis. Il Tribunale ha voluto fare una lunga rassegna delle inesattezze ed imprecisioni che hanno contrassegnato le testimonianze di Criscuolo, Patriarca e Greco e ha dato esauriente conto delle modifiche delle versioni via via fornite da costoro; lo stesso P.M., durante il giudizio di primo grado, aveva richiesto il confronto fra Patriarca e Greco. Dopo le sferzanti affermazioni contenute nella sentenza non è possibile non procedere ad un confronto fra costoro, soprattutto perché all'incontro del 2 maggio 1981 avvenuto nel carcere di Ascoli (intermediario il Patriarca) fra Cutolo, Criscuolo e Greco, il Tribunale annette decisiva importanza. Su questo dato si poggia la tesi che il SISDE, al pari del SISMI, non si era posto più l'obiettivo di ricercare la prigione dove era sequestrato Ciriaco De Mita, ma la trattativa-tramite Cutolo- per la liberazione dell'ostaggio, attraverso il pagamento di una forte somma di danaro. E non è possibile non ascoltare l'On. Antonio Gava. Egli dovrà chiarire fino in fondo quanti incontri ha avuto con il Granata e con Savarese e l'oggetto di essi, tanto più che il Tribunale sostiene che il

parlamentare napoletano era al corrente sia delle trattative portate avanti ad Ascoli sia delle richieste di riscatto.

Appare del pari doveroso sentire come teste per rogatoria o per altra via Corrado Iacolare. Costui, ora detenuto all'estero, è stato assolto dai reati contestatigli, perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. Il proscioglimento con tali formule, non impedisce l'espletamento dell'atto istruttorio. Iacolare ha partecipato ai colloqui di Ascoli e di Palmi ed è a conoscenza di tutti i vari passaggi della trattativa, non solo per via dei colloqui avuti con Cutolo ed i detenuti politicizzati, ma per via dei colloqui avuti insieme con Casillo, ad Acerra con Pazienza e Giardili, Nuzzo ed Esposito.

I primi giudici hanno affermato che, a ragione dei contrasti e delle contraddizioni sistematici dei testimoni escussi ed a ragione della scomparsa originaria o sopravvenuta della prova documentale essi dovevano arrendersi di fronte all'indecifrabilità della vicenda storica e dovevano limitarsi all'accertamento dei soli fatti obiettivamente ricavabili dalla lettura degli atti processuali.

Noi riteniamo che i Giudici d'Appello abbiano innanzitutto l'obbligo di ricercare tutta intera la realtà degli accadimenti verificatisi nel corso del sequestro Cirillo, sfruttando tutti gli strumenti processuali che possano aiutare a sceverare il grano dall'oglio. Certo, non va mai abbandonato il criterio di valutare la prova con metodo rigoroso e con totale oggettività, ma non bisogna rinunciare al tentativo di ricercare tutta la prova, quando ciò è possibile e tanto più quando la ricerca è facile perchè proposta ed indicata dalle parti processuali.

Non esperire fino in fondo un tale tentativo equivarrebbe a tollerare che il caso Cirillo rimanga avvolto nelle dense nebbie in cui l'hanno volutamente confinato i funzionari dello Stato, gran parte dei politici escussi e lo stesso ex assessore della Regione Campania.

Richiediamo inoltre che la Corte, rinnovando il dibattimento voglia accertare presso la Filiale della

Banca Commerciale di Torre Annunziata se nel giugno-luglio '81 la famiglia Cirillo fu artefice di una consistente operazione finanziaria.

III

In ordine alla trattativa il Tribunale ha affermato: "Ed invero deve ritenersi fatto pacificamente provato che ad Ascoli, allorché venne deciso dal Cutolo e dai servizi di sicurezza di tentare la soluzione della trattativa con il gruppo dei sequestratori al fine di conseguire la liberazione dell'assessore Ciro Cirillo furono fatte promesse e realizzate intese in merito ai vantaggi che il boss della camorra avrebbe dovuto ottenere quale corrispettivo della propria mediazione". E più oltre il Tribunale aggiunge:

Altra circostanza certa deve ritenersi la seguente:

"Per l'organizzazione camorristica di Raffaele Cutolo, l'interlocutore privilegiato era la Democrazia Cristiana". Fatti processualmente certi (la presenza del sindaco democristiano di Giugliano agli incontri con i servizi di sicurezza presso la Casa Circondariale di Ascoli, la presenza di Francesco Pazienza, all'epoca collaboratore del Segretario del Partito, On. Flaminio Piccoli alla riunione di Acerra del 10.7.81) depongono obiettivamente per una siffatta ricostruzione dei parametri di riferimento del gruppo camorristico. Il Tribunale elenca poi altri elementi di prova che legittimano quel suo convincimento (le lagnanze della N.C.O. per il mancato rispetto dei patti assunti da parte della D.C. in occasione della trattativa, esternate coralmemente da tutti gli appartenenti alla organizzazione camorristica escussi in istruttoria e nel dibattimento, la testimonianza di Lettieri che fa riferimento proprio ad un incontro, avente ad oggetto il mancato rispetto degli "impegni assunti dalla D.C." ed avvenuto nell'ufficio dell'antiquario Pino Rizzi, la testimonianza del Sicilia che descrive il drammatico clima della conversazione svoltasi su questo tema, presso un ristorante romano tra il Casillo ed il Granata, le testimonianze di Marrazzo e di Giardili).

Lo stesso Tribunale ricorda poi che l'avv. Cangemi, sotto il vincolo del giuramento, ha asserito che in occasione dell'incontro preliminare avuto a Reggio Calabria con il Titta ed il Belmonte, costoro gli avevano riferito di venire a nome dell'On. Forlani, allora presidente del Consiglio.

Dopo tutte queste notazioni il Tribunale avrebbe dovuto trarre le giuste conseguenze sia sul piano logico che sul piano giuridico; invece inopinatamente i primi giudici, hanno compiuto un vero e proprio salto logico perchè apoditticamente e senza alcun riscontro probatorio, hanno sostenuto che Titta e Belmonte "avrebbero millantato un mandato politico, in realtà mai ricevuto".

E per avvalorare questa tesi il Tribunale, è stato costretto a svalutare il ruolo del Mollica - che per primo sollecitò l'avv. Cangemi a recarsi nel carcere di Ascoli per contattare il capo della camorra - laddove proprio la sua appartenenza all'Ufficio Stampa della segreteria politica nazionale della D.C. doveva essere considerata una tessera importante degli elementi probatori emersi in dibattimento.

E la medesima superficiale operazione il Tribunale ha compiuto quando ha affrontato la testimonianza del Bosso, incaricato di trasmettere ai brigatisti un messaggio di Cutolo del seguente tenore: "La D.C. è disposta a trattare a tutti i livelli attraverso il canale di Cutolo".

Afferma infatti il Tribunale:

"La rilevanza probatoria delle affermazioni rese dal Bosso tendente ad accertare un'eventuale occulta regia del partito di appartenenza del sequestrato nella trattativa Cutolo - servizi segreti - B.R. appare indubbia ed incontestabile".

Ma sul punto sorprendentemente ha assunto:

"Manca però la prova che quanto riferito dal Bosso corrisponda ad una effettiva e reale ricostruzione storica degli avvenimenti".

Nè si discosta da questa linea il Tribunale quando è inciampato nell'episodio che ha visto il diretto coinvolgimento di un autorevole esponente della D.C., il senatore Francesco Patriarca.

Le numerose pagine in cui i giudici di Napoli descrivono le varie versioni rese ai giudici di Roma di Napoli e di Ascoli ed allo stesso Tribunale dal sen. Patriarca e dal Criscuolo, rappresentano sicuramente un trattato significativo e compiuto sul mendacio reiterato e conclamato.

Per lo stesso Tribunale infatti quelle testimonianze "hanno un significato emblematico quale esempio concreto del grado di difficoltà incontrato dall'autorità giudiziaria procedente nella ricerca ed acquisizione della prova in rapporto al livello di chiusura dimostrato dai protagonisti". E più oltre in quelle pagine è contenuta una denuncia argomentata e severa laddove è scritto: "Con molta attenzione sia il Criscuolo che il Patriarca hanno cercato di annebbiare la ricostruzione di un episodio che doveva essere descritto con molta chiarezza e lealtà sin dai primi momenti".

Ma la conclusione veramente sorprendente di questo lungo capitolo scritto dai primi giudici è che l'iniziativa del Patriarca "non potrà giammai essere letta come manifestazione di una iniziativa del partito nel suo complesso, essendo il Patriarca un uomo di periferia" ed essendosi la stessa risolta "nel favorire solamente un contatto fra il Greco ed i servizi di sicurezza al fine di dare contezza al Cutolo della reale identità del Criscuolo". Per giunta, sostiene il Tribunale, s'era verificata in una fascia temporale in cui il SISDE non aveva ancora deciso la pista operativa della trattativa con le B.R.. Tale decisione, infatti, secondo il Tribunale intervenne nel lungo colloquio (durato sette ore) intercorso fra Criscuolo, Salzano e Cutolo, nel pomeriggio del 2.5.1981.

Noi abbiamo scritto che tale motivazione è sorprendente perché, il Tribunale omette di notare: a) che poche settimane dopo la felice conclusione del sequestro, l'uomo di periferia, il sen. Patriarca, veniva nominato sottosegretario alla Marina Mercantile, b) che dopo il 2.5.81 il Greco ed il Criscuolo si erano recati nell'abitazione del senatore democristiano per fargli un resoconto della lunga conversazione che avevano avuto con Cutolo. Ciò era avvenuto dopo che Greco era

stato ospitato a Roma nell'abitazione del Criscuolo, dove aveva dormito la notte fra il 2 e il 3 maggio 1981. Dal che si desume che Patriarca sapeva della svolta operata dal SISDE sia prima, ed infatti aveva favorito l'incontro di Criscuolo con Cutolo, sia successivamente attraverso il resoconto avuto da costoro. Non vi era altrimenti ragione di un nuovo incontro fra Criscuolo, Greco e Patriarca nell'abitazione di quest'ultimo.

Greco ha raccontato che, durante il viaggio da Ascoli a Roma, Criscuolo e Salzano intrecciarono fra loro una conversazione dalla quale apprese che "Cutolo avrebbe dovuto aiutarli per la liberazione di Cirillo e che si era dichiarato disponibile".

E il Tribunale omette sorprendentemente di ricordare che Greco ha parlato di una telefonata di Criscuolo alla Presidenza del Consiglio, di due autorizzazioni scritte del Ministero di Grazia e Giustizia e della Presidenza del Consiglio mostrategli da Criscuolo perchè egli potesse entrare nel carcere di Ascoli Piceno.

Ed infine vi è un altro dato allarmante completamente negletto dal Tribunale. Parisi ha dichiarato in dibattimento, sotto il vincolo del giuramento che Criscuolo non gli aveva mai detto di essere andato ad Ascoli con il Greco, il cui nome gli era completamente sconosciuto. Né il Tribunale ci ha spiegato perchè Criscuolo avrebbe taciuto al Vice Capo del SISDE di aver condotto ad Ascoli Greco dopo la mediazione di Patriarca'.

Ma anche per altro verso la sentenza è lacunosa:

a) per non aver ricordato e valutato il secondo incontro di Pazienza favorito dall'on. Piccoli con l'on. Zamberletti avvenuto il 10 luglio 1981, come si rileva dal brogliaccio delle telefonate consegnato da Massimo Penna al dott. Misiani pubblicato dalla Commissione P2.

Anched di tale brogliaccio chiediamo l'acquisizione rinnovando parzialmente il dibattimento,

b) per non aver ricordato e valutato il secondo incontro di Pazienza con l'on. Gava, nello studio di Roma che impropriamente il parlamentare d.c. colloca al

tempo in cui era Ministro e cioè dopo il 4 agosto 1983. A quel tempo il faccendiere si trovava in esilio volontario da circa un anno in America e per tale ragione, a quel colloquio non avrebbe potuto partecipare. L'incontro è avvenuto invece durante il sequestro Cirillo in concomitanza con l'altro avuto con l'on. Zamberletti. Del resto l'oggetto era il medesimo: quello di ottenere appalti per la ricostruzione dopo il terremoto;

c) per non aver valutato i documenti delle B.R. sequestrati nel covo di via Pesci, i comunicati dei brigatisti ed in particolare il comunicato n.12, le rivendicazioni ed i proclami letti dai brigatisti durante il processo per il sequestro dell'On. Moro;

d) per non aver valutato le dichiarazioni di Tralascia e Barberini;

e) per non aver valutato le incongruenti dichiarazioni testimoniali dell'on. Piccoli.

f) per non aver valutato la testimonianza del Sicilia, in ordine alla custodia della somma di 900 milioni;

g) per non aver valutato le dichiarazioni di Madonna, il quale ha dichiarato, nella conversazione informale con un ufficiale dei C.C. avvenuta negli USA, che per il rilascio di Cirillo la N.C.O. aveva ricevuto danaro. Da tutti questi elementi alcuni svalutati con incongrua motivazione ed altri addirittura negletti si evince chiaramente che l'Unità aveva retamente esercitato il diritto di cronaca.

L'assunto che la D.C. avesse trattato e che l'On. Patriarca ne era stato uno dei raccordi principali, rispondeva infatti a verità.

IV

Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'imputazione a carico del Petruccioli non potesse ricomprendersi nella previsione di cui all'art.57 C.P.

Ed ha così argomentato:

La norma di cui all'art.57 C.P. invero disciplina una fattispecie di reato proprio a condotta oggettivamente

e soggettivamente omissiva, avente natura residuale, applicabile cioè a quelle sole ipotesi in cui non sia configurabile concorso di persone nel reato principale commesso. Nel caso in esame invece la prova è piena, desumibile dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, di una compartecipazione criminosa avendo il Petruccioli operato nella fase preparatoria della pubblicazione e deciso egli stesso la diffusione degli articoli: dunque comportamento del tutto opposto rispetto a quello omissivo di cui all'art.57.

Più oltre il Tribunale afferma che i controlli delle notizie pubblicate effettuati dal Petruccioli non apparivano specifici ed analitici e dà atto, a parziale giustificazione della condotta tenuta dal medesimo, che la situazione potenzialmente favorevole alla verità delle notizie era stata determinata dal convergere di due distinti ordini di ragioni: l'apparente provenienza del documento da un'autorità di polizia e le asserzioni della Maresca circa la ricezione dello stesso da parte di un autorevole magistrato della Procura di Napoli.

E così conclude: "Tali due fattori unitamente alla rilevanza giornalistica e politica dell'argomento, hanno obiettivamente avuto un peso non trascurabile nelle decisioni del Petruccioli, che ha subito, nella vicenda in esame, un duplice inganno sia da parte del Rotondi sia da parte della stessa Maresca".

Noi non intendiamo contrastare la giurisprudenza della Suprema Corte, ma intendiamo avvalerci dello stesso indirizzo giurisprudenziale più recente del Supremo Collegio.

Nella sentenza n.4563 del 16.5.85 la Corte di Cassazione (Sez.V) ha precisato che sussiste l'ipotesi del reato proprio del direttore medesimo quando egli omette il dovuto controllo nell'ambito dell'esercizio dei propri poteri, volti ad impedire la consumazione di fatti penalmente rilevanti. Tale omissione può essere espressione sia di consapevole volontà del soggetto, che di mera negligenza o di controllo effettuato in modo superficiale.

La giurisprudenza citata non è nuova, ma costante e di un tale indirizzo fu portatore il Supremo Collegio in anni lontani.

A Sezioni Unite il 18.11.58 fu precisato che l'omissione del controllo ricorre non solo quando sia intenzionale, ma anche quando dipende da trascuratezza, leggerezza nell'esecuzione dello stesso ed anche quando vi sia inadeguata valutazione della illecità penale dell'articolo.

Non v'ha dubbio che questi casi (controllo effettuato in modo superficiale, o con leggerezza e negligenza o con inadeguata valutazione dell'illecità penale della notizia), ricorrono quando il direttore abbia voluto e deciso la pubblicazione.

Un comportamento siffatto, dunque, non costituisce giammai concorso con l'articolista, ma integra la fattispecie di cui all'art.57 C.P.

Roma, li 23.04.1990

(Avv. Fausto Tarsitano)